

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 15 febbraio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è diretta alla rifusione del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al fine di allinearne i contenuti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi al conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione, nonché al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerato, in particolare, che il Capo III della proposta rivede la parte del regolamento (CE) n. 110/2008 relativa alle indicazioni geografiche, precisando i criteri di protezione (articolo 18), il relativo disciplinare (articolo 19), il contenuto della domanda di registrazione (articoli 20 e 21), conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione di una domanda, il potere di concedere una protezione transitoria a livello nazionale (articolo 22), disciplinando la procedura di opposizione (articoli 23-25) e le modifiche ed eventuali cancellazioni (articoli 28-29), e conferendo ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione europea (articoli 38 e 39);

considerato che l'articolo 43 della proposta disciplina l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

- modificare delle definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché di aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici;

- stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura;

- precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica;

- stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione;

- modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che la modifica del Capo III, relativa alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introduca “elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame”;

formula per quanto di competenza osservazioni contrarie, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per disciplinare, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

- i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearli agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui “gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere”.

In questo senso, a titolo di esempio, con riferimento all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per stabilire i criteri per la delimitazione della zone geografiche e misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in tali zone delimitate, non risponda all'obiettivo di mero allineamento, introducendo elementi innovativi nel quadro normativo esistente che, peraltro, incidono in modo restrittivo sulle competenze

dello Stato membro interessato e che non possono essere demandate ad atti delegati della Commissione europea.

Similmente, le altre deleghe, di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, non sembrano limitarsi ai soli elementi “non essenziali” dell’atto legislativo.

Valuti, pertanto la Commissione di merito l’opportunità di esprimere un parere motivato contrario ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Franco Mirabelli